

Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di
CERANO



Variante Generale di P.R.G.C.
Progetto Definitivo

art. 15, L.R. 56/77 e s.m.i.

il SINDACO

il SEGRETARIO

il R.U.P.

Quaderno delle Osservazioni
al Progetto Preliminare

gennaio 2022

progetto:

GUIDO VALLINO *dottore in urbanistica*
via G. Carducci 6 Novara, info@studiovallino.eu

PREMESSA

Il Consiglio Comunale di Cerano ha adottato il Progetto Preliminare della Variante Generale di PRGC, con D.C.C. n. 10 del 29/09/2020 e, come previsto dal comma 9 dell'art. 15 della LR 56/77 s.m.i., ne ha disposto il deposito presso gli Uffici Comunali e la pubblicazione sul sito web Comunale, per 60 giorni consecutivi dal 05/11/2020 al 03/01/2021.

Il periodo previsto per il deposito delle osservazioni e proposte è terminato il giorno 03/01/2021 (*caduto di domenica, pertanto quelle pervenute in tempo comunque utile in tale giornata risultano protocollate in data 04/01/2021*). In tale periodo sono pervenute le seguenti 11 Osservazioni e proposte:

n.°	in data	n° prot.	presentata da
01	15.12.2020	11998	Sig.ri. Aina Pietro, Gianpiero, Paolo
02	15.12.2020	12003	Sig.ra Tacchini Giovanna
03	28.12.2020	12593	Geom. Salvadeo Fabrizio per conto sig. Brustio Ezio
04	28.12.2020	12595	Geom. Piccolini Antonio per conto sigg.ri Camano Piermario, Camano Antonio, Guidetti Paola
05	28.12.2020	12597	Sig. Ubezio Carlo
06	29.12.2020	12620	Ditta Bulloneria Usorini s.r.l.
07	29.12.2020	12633	Arch. Marzella Antonio per conto sig.ra Petrillo Rosina
08	30.12.2020	12655	Dott. Geol. Stoppa Marco per conto sig. Ranzenigo Ivan
09	04.01.2021	1	Arch. Marzella Antonio per conto sigg.ri Capone Pacifico Vincenzo e Minerva Maria Grazia
10	04.01.2021	7	Sigg.ri Cornalba Federica, Ilaria e Martino
11	04.01.2021	13	Ristorante San Carlo di Albanese Carla & C. sas

A seguito del periodo di pubblicazione e deposito delle Osservazioni previsto ai sensi di legge (in data successiva al 03.01.2021) sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni e proposte:

n.°	in data	n° prot.	presentata da
12	07.01.2021	47	Dott.Geol. Marco Carmine per conto S.S. Si.Ste.Ma. di Pettinati Ubezio Maria Fausta

Pur essendo tale ultima Osservazione pervenuta a termini "scaduti", l'Amministrazione Comunale di Cerano ha deciso comunque di prendere la stessa in considerazione, di valutarla ed inserirla conseguentemente nel dispositivo delle controdeduzioni di seguito riportate in sede tecnica (da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale).

OSSERVAZIONE n. 01

in data 15.12.2020, protocollo n. 11998

Presentata da: sig.ri Aina Pietro, Gianpiero, Paolo

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione, chiede il mantenimento dell'attuale destinazione agricola dei sedimi di pertinenza dei mappali 419-420-423 Foglio 3 NCT, annullando l'inserimento previsto dalla Variante in "Area residenziale consolidata" (art. 19 NTA), evidenziando l'assenza di interesse e/o necessità edificatorie sull'area in esame.

Proposta di Controdeduzione:

Si prende atto della segnalazione avanzata e verificato allo stato di fatto l'utilizzo del sedime in oggetto quale area libera per usi agricoli, si modifica l'azzoneamento dei mappali in esame, nelle Tavole di Progetto P., riclassificandolo coerentemente nelle aree con destinazione "Ambito agrario di salvaguardia e raccordo (E2)" di cui agli artt. 26 e 28 NTA.

Esito della Osservazione:

Accolta

OSSERVAZIONE n. 02

in data 15.12.2020, protocollo n. 12003

Presentata da: sig.ra Tacchini Giovanna

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione segnala che *"...la strada vicinale che parte da via Erberei e corre in fregio alla mia proprietà in via Novara è stata indicata completamente sulla mia proprietà F3 mapp. 185, mentre invece la stessa corre sulla mezzeria delle proprietà confinanti ed ha una larghezza di mt. 4,00..."*, richiamate le tavole del PRGC vigente e le planimetrie catastali, chiede di indicare la corretta posizione e dimensione della strada *"... per evitare future contestazioni tra confinanti e con gli uffici comunali"*.

Proposta di Controdeduzione:

Con riferimento alla motivazione della richiesta, si specifica che l'attuale scrittura della norma riferita alle *"Aree per le infrastrutture viabilistiche"*, art. 18 NTA, specifica che l'individuazione delle stesse nelle Tavole di azionamento "P." comprende anche le pertinenze e gli spazi di servizio di competenza del relativo tracciato stradale, ed, indipendentemente dal regime giuridico dei sedimi interessati, dispone che:

"Le aree di arretramento delle recinzioni dovranno essere disposte a verde e/o attrezzate con marciapiede, a cura del proprietario frontista; l'impegno è connaturato alla presentazione del titolo abilitativo per l'esecuzione di recinzioni o per il loro rifacimento."

Richiamato comunque il terzo comma dell'art. 18

"I tracciati in progetto e le relative sezioni stradali, rilevabili graficamente dalle tavole di PRGC, hanno valore di indicazione di massima dell'opera...",

nonché le disposizioni vigenti inerenti le sezioni minime da rispettare sia per la viabilità pubblica che per quella privata, si evidenzia che l'individuazione grafica della strada in argomento è stata riportata nelle Tavole di Progetto della Variante di PRGC nel rispetto dello stato di fatto (ricomprendendo l'intera sezione disponibile tra i fabbricati esistenti in affaccio), garantendo la possibile riqualificazione dell'intero tracciato di viabilità verso nord.

Esito della Osservazione:

Non Accolta

OSSERVAZIONE n. 03

in data 28.12.2020, protocollo n. 12593

Presentata da: geom. Salvadeo Fabrizio per conto sig. Brustio Ezio

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione, chiede il cambio di destinazione urbanistica da area a "verde privato" ad area "residenziale di nuovo impianto" "... edificabile con *Permesso di Costruire diretto*, avendo il fondo accesso carraio indiretto tramite sedime di viabilità privata.", del mappali 231 Foglio 5 NCT.

Proposta di Controdeduzione:

L'area oggetto di osservazione già nello strumento urbanistico vigente ritrova coerente destinazione a "verde privato" a suo tempo introdotta trattandosi di lotto intercluso e confinato immediatamente a ridosso di aree con presenza di insediamenti a carattere produttivo: a fronte della conferma intervenuta della destinazione delle aree limitrofe verso est per "*Attività economiche*" il percorso progettuale della Variante Generale ha confermato la destinazione a "verde privato" di un sedime che si propone quale fascia cuscinetto a protezione delle preesistenti edilizie residenziali, in un contesto posto fisicamente immediatamente a ridosso di capannoni ad uso artigianale/industriale per il quale non risulta coerente un incremento dell'edificabilità residenziale e che ben si presta a proporsi quale "verde privato" di raccordo e/o di pertinenza dei lotti con fabbricati residenziali esistenti posti in adiacenza ad ovest.

Esito della Osservazione:

Non Accolta

OSSERVAZIONE n. 04

in data 28.12.2020, protocollo n. 12595

Presentata da: Geom. Piccolini Antonio per conto
sigg.ri Camano Piermario, Camano Antonio, Guidetti Paola

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione è riferita ai mappali distinti al Foglio 3, n° 212 e 151 (parte) che, con riferimento allo strumento urbanistico vigente, hanno subito una sostanziale modifica in sede di Variante Generale (ora "Verde privato") perdendo di conseguenza l'edificabilità in precedenza assegnata (circa 7.450 mc in applicazione degli Indici assegnati dalle NTA del previgente strumento urbanistico).

I mappali in argomento erano (in parte) inseriti nel Comparto edilizio denominato "C9" sottoposto a SUE per il quale le proprietà avevano già predisposto "Studi di fattibilità".

Richiamata la relativa fiscalità già corrisposta, si richiede di "... reinserire almeno nella parte esterna al primo vincolo di inedificabilità (fascia di rispetto del pozzo comunale) l'edificabilità dei suoli nel limite della perimetrazione del vecchio comparto C9."

Proposta di Controdeduzione:

Le aree interessate, già inserite come edificabili nel precedente e vigente strumento urbanistico, sono state stralciate dalla Variante Generale in quanto rispondenti agli specifici "Criteri per lo stralcio" (evidenziati e descritti nell'elaborato "Relazione illustrativa") qui riportati per quanto concerne le caratteristiche delle stesse (aree inserite in fascia di rispetto pozzo idropotabile, non attuate, non direttamente servite da viabilità pubblica):

".....di aree già previste nel PRGC vigente, in riferimento anche in questo caso alle aree "esterne" alla perimetrazione del Centro abitato:

.....

B. Aree edificabili introdotte e previste nella strumentazione urbanistica vigente dal vigente PRG 2005, non attuate e con le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 dei "Criteri" per il non accoglimento (di conseguenza NON attuate da oltre 13 anni) ed interessate da vincoli / fasce di rispetto che ne limitano l'utilizzo dei sedimi di competenza;

punti 1, 2, 3:

1. che si presentano quali insediamenti (siano essi residenziali che produttivi) in ambiti territoriali isolati dagli insediamenti già esistenti (fatti salvi eventuali completamenti non diversamente localizzabili per attività/funzioni isolate preesistenti);
2. che si collocano in aree contigue alla perimetrazione, in aree di frangia, ma non completano organicamente il "bordo urbano" in cui si inseriscono e/o definiscono frammentazioni dello sviluppo insediativo e della forma compiuta del contesto in cui si inseriscono;
3. che non siano direttamente servite da viabilità pubblica e/o agevolmente allacciabili alle reti di sottoservizi ed infrastrutture urbanizzative. "

Il reinserimento di aree edificabili di nuovo impianto come richiesto, comporterebbe in ogni caso un nuovo consumo di suolo che, per l'impostazione complessiva del progetto di Variante Generale di PRGC, all'esito della prima Conferenza di Copianificazione, non pare adeguatamente giustificato e sostenibile con riferimento all'incremento di CSU già consolidato.

Esito della Osservazione:

Non Accolta

OSSERVAZIONE n. 05

in data 28.12.2020, protocollo n. 12597

Presentata da: Sig. Ubezio Carlo

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione, riferita agli immobili censiti al Foglio 23, mappale 447, inseriti in parte nel Comparto di completamento "R4" di cui all'art. 19 NTA "Aree del tessuto insediativo residenziale (R)" chiede *"...di uniformare la destinazione di detto terreno in "area a verde privato", in quanto non intenzionato ad alcun tipo di edificazione e neppure all'alienazione del bene, pertanto il lotto rimarrebbe di fatto inedificato con perdita della relativa volumetria"*

Proposta di Controdeduzione:

Si prende atto della segnalazione avanzata e verificato allo stato di fatto l'utilizzo del sedime in oggetto, si modifica l'azzoneamento del mappale in esame, nelle Tavole di Progetto P., riclassificandolo coerentemente nelle aree con destinazione "Aree a verde privato (Vp)" di cui all'art. 22 NTA. Conseguentemente, venuto a mancare il presupposto "territoriale" per l'attuazione di interventi coordinati di nuovo impianto, viene stralciato il Comparto di completamento "R4" (con relativo stralcio delle "Disposizioni particolari" di riferimento riportate al comma 27 dell'art. 19 NTA), confermando l'edificabilità per i mappali limitrofi ora inseriti in "Aree del tessuto insediativo residenziale R0,4" per ampliamenti e/o completamenti ai sensi del comma 6, art. 19 NTA.

Esito della Osservazione:

Accolta

OSSERVAZIONE n. 06

in data 29.12.2020, protocollo n. 12620

Presentata da: Ditta Bulloneria Usorini s.r.l.

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione, presentata da Usorini Laura in qualità di Amministratore della ditta Bulloneria Usorini, chiede di riconsiderare la destinazione urbanistica dei terreni di proprietà distinti in NCT Foglio 20, mappali 64-179-180-189-192-203, "... in quanto funzionali e necessari per un eventuale ampliamento/espansione della ditta ...".

Proposta di Controdeduzione:

I sedimi interessati dall'osservazione erano inseriti nello strumento urbanistico previgente all'interno del perimetro di P.I.P. non attuato e per il quale l'Amministrazione Comunale, anche sollecitata da diverse proprietà interessate, ha valutato appropriato lo "stralcio" posto alla base degli stessi obiettivi strutturanti il percorso progettuale della Variante.

Confermato lo stralcio sopra richiamato, si ritiene che l'ipotizzato nuovo consumo di suolo, a fronte dell'impostazione e del percorso progettuale della Variante Generale in adeguamento ai disposti del PPR vigente, non sia allo stato attuale sufficientemente supportato da necessità ed urgenze realizzative tali da poter adeguatamente giustificare l'ampliamento insediativo di oltre 2,6 Ha di aree utilizzate a fini agricoli.

Si evidenzia che, a fronte di future motivate e documentate necessità di ampliamento dell'attività produttiva in essere, l'Amministrazione Comunale si rende sin d'ora disponibile ad avviare un percorso più "snello e semplificato" per rispondere urbanisticamente all'esigenza, per il tramite della procedura o di "Variante semplificata SUAP" (ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i.) o di "Variante parziale" (ex comma 5, art. 17 LR 56/77 s.m.i.), entrambe le procedure con tempistiche prescrittive definite dalla legge e decisamente allineate con le eventuali programmazioni dei tempi per l'investimento produttivo.

Esito della Osservazione:

Non Accolta

OSSERVAZIONE n. 07

in data 29.12.2020, protocollo n. 12633

Presentata da: Arch. Marzella Antonio per conto sig.ra Petrillo Rosina

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione, riferita ai mappali 394, 381, 395, 396, 397 Foglio 27 di proprietà della sig.ra Petrillo Rosina, individuati dalla Variante Generale in "Aree per il deposito di mezzi d'opera", richiamato che sia la norma di pertinenza dello strumento urbanistico previgente che quella riconfermata dalla Variante escludono la possibilità di realizzare unità abitative in tali aree, richiede di riformare l'art. 24 comma 13 delle NTA ".....con una norma che consenta di poter realizzare una unità abitativa, con funzione anche di custodia, all'interno dei sedimi a destinazione di deposito di mezzi d'opera."

Proposta di Controdeduzione:

Si evidenzia che le Tavole di progetto P. individuano e classificano una specifica area "per il deposito di mezzi d'opera", quale utilizzazione di suolo già in essere per specifiche attività che necessitano di una classificazione propria ma che, in virtù della localizzazione in aree propriamente a destinazione agricola, non sono riconducibili ai parametri precedentemente indicati per le aree del tessuto insediativo per le attività economiche.

Tale circostanza non può conseguentemente proporsi quale presupposto per l'insediamento di nuovi fabbricati ad uso residenziale in un'area "impropria".

Al riguardo, e con riferimento anche alla successiva Osservazione n° 9, si richiama a supporto la controdeduzione già proposta in sede di risposta alle medesime osservazioni presentata in data 28.11.2001 (n°66, protocollo n. 16413 e n° 59 protocollo 16406) in occasione della fase di pubblicazione dello strumento urbanistico vigente:

"I mappali in oggetto (come il mappale 373 foglio n° 27 oggetto della precedente osservazione n° 59) si collocano in un'area agricola occupata già da parecchi anni per un'attività di deposito di mezzi d'opera che il vigente PRGC ha coerentemente definito con una destinazione propria ed una conseguente norma di riferimento ("Area per il deposito di mezzi d'opera" ex art.3.5.5 NTA) mirata ad evitare che l'insediamento in essere si possa trasformare in area con destinazioni funzionali diverse: tale destinazione propria è confermata dalla Variante di PRGC; pertanto, esaminata congiuntamente alla citata osservazione n° 59, trattandosi di richiesta di inserimento in area impropria, avulsa dal contesto residenziale esistente e di completamento che il progetto preliminare tende a "compattare" ed a contenere nelle eventuali dispersioni "a nastro" lungo le infrastrutture stradali, si propone il non accoglimento."

Esito della Osservazione:

Non Accolta

OSSERVAZIONE n. 08

in data 30.12.2020, protocollo n. 12655

Presentata da: dott. Geol. Stoppa Marco per conto sig. Ranzenigo Ivan

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione è riferita ad un'area già occupata da capannone utilizzato per il ricovero di mezzi agricoli e sede dell'azienda agricola del sig. Ranzenigo, localizzato a ridosso del tracciato della c.d. "circonvallazione idraulica" e localizzato in Classe IIIb3 di pericolosità geomorfologica.

Con il supporto tecnico del geologo, si richiede di inserire un comma 2bis all'art. 51 delle NTA "...che preveda la possibilità da parte anche di un privato di eseguire, presso il proprio lotto di interesse e senza arrecare danni pregiudizievoli ai lotti confinanti, idonee opere di riassetto e difesa dalle esondazioni alluvionali, rispettando le vigenti normative tecniche di settore In ambito di difese spondali e di nulla osta idraulico, ove necessario, al fine di assentire un modesto incremento del carico antropico che permetta al Conduttore Agricolo di realizzare la propria residenza agricola in sagoma agli edifici agricoli esistenti".

Proposta di Controdeduzione:

Gli interventi di completamento delle opere di riassetto (citati dalle norme) sono gli interventi strutturali legati al completamento della fascia B di progetto. Tali opere hanno carattere univoco sul territorio e non sono quindi realizzabili in modo puntuale su iniziative di privati.

Allo stato attuale nell'area in oggetto vale quanto previsto per i territori in classe IIIb3, ovvero:

"Classe IIIb₃

Aree edificate, poste a tergo della B di progetto, ricadenti nell'areale di potenziale esondazione individuato dallo studio idraulico per l'adeguamento al PAI dello strumento urbanistico come soggette a possibile esondazione al verificarsi dell'evento con portata duecentennale, e ricadenti nello scenario M definito dal PGRA; aree edificate presenti lungo il tracciato urbano di Roggia Cerana.

In queste aree, allo stato attuale, ovvero in attesa del completamento delle opere di sistemazione idraulica (fascia B di progetto), oltre a quanto previsto per la classe IIIA, sono ammesse solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, secondo All. A D.G.R. 07/04/2014, n. 64-7417:

- *manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione*
- *interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti, comprendenti adeguamenti igienico-funzionali, costruzioni per ricovero attrezzi, ecc. di pertinenza degli edifici esistenti,*
- *recupero di preesistenti volumetrie*
- *ampliamenti in sovraelevazione solo per problematiche idrauliche con abbandono del piano terreno*

Non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da prevedersi unicamente un uso accessorio. " (...)

Solo a seguito del completamento delle opere di riassetto (fascia B di progetto) sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (D.G.R. 07/04/2014, n. 64-7417) che consentirà la realizzazione della residenza agricola.

Esito della Osservazione:

Non Accolta

OSSERVAZIONE n. 09

in data 04.01.2021, protocollo n. 1

Presentata da: Arch. Marzella Antonioper conto sigg.ri Capone Pacifico Vincenzo e Minerva Maria Grazia

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione, riferita ai mappali 305 e 383 Foglio 27 NCT e particella 305 Foglio 27 NCEU, di proprietà dei sigg.ri Capone e Minerva, individuati dalla Variante Generale in "Aree per il deposito di mezzi d'opera", richiamato che sia la norma di pertinenza dello strumento urbanistico previgente che quella riconfermata dalla Variante escludono la possibilità di realizzare unità abitative in tali aree, richiede di riformare l'art. 24 comma 13 delle NTA ".....con una norma che consenta di poter realizzare una unità abitativa, di superficie adeguata alla propria famiglia di 4 persone, all'interno dei sedimi a destinazione di deposito di mezzi d'opera."

Proposta di Controdeduzione:

Si richiama il contenuto della controdeduzione riferita alla precedente Osservazione n° 7

Si rileva inoltre, come già evidenziato in sede controdeduttiva nel 2001 che "sul citato mappale 305 insiste un piccolo fabbricato residenziale (derivato da un ricovero per attrezzi agricoli a seguito di condono edilizio), che su tale fabbricato sono stati autorizzati, con concessione edilizia n. 110/99-10-13 del 26.05.2000 dei lavori di sistemazione funzionale .."

Esito della Osservazione:

Non Accolta

OSSERVAZIONE n. 10

in data 04.01.2021, protocollo n. 7

Presentata da: sigg.ri Cornalba Federica, Ilaria e Martino

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione riferita ai mappali di proprietà 182, 183, 184 Foglio 10 NCT, evidenziata l'assenza di volontà edificatoria sui sedimi interessati azzonati tra gli "Edifici residenziali isolati in area agricola", chiede la "...variazione dei suddetti mappali in "Area agricola produttiva" poiché esterni al sedime edificato e da sempre inseriti nel comparto agricolo di riferimento.....".

Proposta di Controdeduzione:

Si prende atto della segnalazione avanzata e verificato allo stato di fatto l'utilizzo del sedime in oggetto quale area libera e/o per usi agricoli, si modifica l'azzoneamento dei mappali in esame, nelle Tavole di Progetto P., riclassificandolo coerentemente nelle aree con destinazione "Ambito agrario tradizionale a buona produttività (E1)" di cui agli artt. 26 e 27 NTA.

A puro titolo informativo si evidenzia che l'azzoneamento "residenziale" dei mappali in argomento è intervenuto a parziale accoglimento dell'Osservazione (di natura "opposta") n° 69 presentata dal sig. Angelo Cornalba in data 28.11.2001 (protocollo n. 16416) in occasione della fase di pubblicazione del vigente strumento urbanistico e qui di seguito riportata "per sintesi":

Il Ricorrente, comproprietario del complesso denominato "Cascina Cornalba", rilevato che nel Progetto di Variante del PRGC adottato è stata ridotta la superficie costituente l'ambito a destinazione residenziale riferito alla citata struttura rurale dismessa, che la conseguente riduzione della capacità edificatoria penalizza il recupero a scopo abitativo di detta struttura, chiede l'ampliamento dell'ambito omogeneo e la revisione dei parametri edificatori assegnati a tale ambito, quantomeno nella misura prevista dal PRGC vigente.

Esito della Osservazione:

Accolta

OSSERVAZIONE n. **11**

in data 04.01.2021, protocollo n. 13

Presentata da: Ristorante San Carlo di Albanese Carla & C. sas

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione riferita ai mappali di proprietà 109 e 440 Foglio 5 NCT, chiede di variare la destinazione d'uso da "Aree del tessuto insediativo residenziale (R) 0,4" ad "Aree a verde privato (Vp)"

Proposta di Controdeduzione:

Si prende atto della segnalazione avanzata e verificato allo stato di fatto l'utilizzo del sedime in oggetto quale area libera utilizzata a verde privato, si modifica l'azzonamento dei mappali in esame, nelle Tavole di Progetto P., riclassificandolo coerentemente nelle aree con destinazione "Aree a verde privato (Vp)" di cui all'art. 22 NTA.

Esito della Osservazione:

Accolta

OSSERVAZIONE n. 12

in data 07.01.2021, protocollo n. 47

Presentata da: dott. Geol. Carmine Marco per conto

S.S. Si.Ste.Ma. di Pettinati Ubezio Maria Fausta

Riassunto della Osservazione:

L'osservazione è riferita ad un'area distinta al NCT Foglio 28, mappale 6, inserita negli elaborati geologici in "Classe II sottoclasse d" quale area potenzialmente soggetta a rischio di allagamento con probabilità scarsa: verificato sulla base di apposito rilievo (allegato) che il lotto in esame si colloca a quote superiori di quelle proponibili per definire un "tirante idrico modesto" e che si colloca alle medesime quote di terreni collocati a sud-est in adiacenza allo scolmatore ed esclusi dalla perimetrazione richiamata, chiede che:

"sia modificata la perimetrazione delle Aree potenzialmente soggette a modesto rischio di allagamento dedotte da rilievo geomorfologico, escludendo il terreno di proprietà... in quanto collocato a quote superiori ai tiranti idrici potenzialmente previsti".

Proposta di Controdeduzione:

Valutata da parte del geologo incaricato per la Variante Generale la documentazione a supporto di quanto osservato, si evidenzia che il rilievo allegato all'osservazione risulta scarsamente leggibile.

In ogni caso, gli aspetti legati alla topografia locale possono assumere rilevanza nell'ambito degli studi di approfondimento a scala locale, nella fase di progettazione degli interventi e della previsione di eventuali misure di mitigazione del rischio.

Alcuni ambiti sono stati annoverati tra le aree a rischio geomorfologico residuo per la loro collocazione in riferimento ai manufatti esistenti e a punti di criticità (rilevato della tangenziale, posizione rispetto al raccordo dello scolmatore con l'alveo in naturalità, immissione alveo cittadino nello scolmatore, aree comprese tra diramatore Vigevano e alveo cittadino).

Tali aree sono comunque ricomprese entro la fascia C e nello scenario L del PGRA, pertanto la classe di pericolosità geomorfologica da attribuire è la classe II.

Non sarebbe compatibile una differente classificazione di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica per gli ambiti ricompresi in fascia C del PAI e nello scenario L del PGRA.

Esito della Osservazione:

Non Accolta